

GIORNI DI ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA , PER COMPARTO DI CONTRATTAZIONE E PER SINDACATO															
ANNO 1995															
COMPARTI E SETTORI	Numero dipendenti	Totale gg. aspettativa	CGIL	CISL	UIL	ASGB/USAS	CIDA	CISAL	CISNAL	CONFEDIR	CONFSAL	RDS-CUB	UNION QUADRI	USPPI	ALTRI
	(1)														
MINISTRI	290786	5121	3168	398	754			174	219		3	101			304
ENTI PUBBL. NON ECONOMICI	66837	1774	1304	144	166				150		10				
REGIONI-AUTONOMIE LOCALI (2)	676177	31844	17198	6797	6673	1	130		334			149			564
COMUNI-IPAB-CONSORZI COM.	522707	17511	9524	3717	3675	1			334						260
PROVINCE	62065	8799	3883	2290	2474										152
COMUNITA' MONTANE	7055	336	333	3											
CAMERE DI COMMERCIO	7511	152													152
REGIONI-ENTI REGIONALI (2)	69240	4766	3306	787	524							149			
I.A.C.P.	7599	280	150				130								
AZIENDE AUTONOME	44512	700	648		152										
CASSA DD.PP.	575														
EMA	434														
MONOPOLI DI STATO	11510	608	456		152										
VIGILI DEL FUOCO	31993	92	92												
SANITA'	693040	17167	11721	3376	793				152					63	1062
RICERCA	18297														
SCUOLA	1102105	21900	10220	5840	3285		365				1825				365
UNIVERSITA'	109964	844	783												61
CORPO POLIZIA DI STATO	104867														
CORPO POLIZIA PENITENZIARIA	37915														
CORPO FORESTALE DELLO STATO	7949														
AAAVTQ	3211														
A.S.I.	47														
C.O.N.I.	3110														
E.N.E.A.	4356	1													1
ENTE EUR	117														
ENTI AUTONOMI LIRICI	5255														
I.C.E.	1221														
R.A.I.	217														
UNIONCAMERE	77														
TOTALE	3170060	79351	44940	16555	11823	1	495	174	855		1838	250		63	2357
ANNI/OMO EQUIVALENTI		217,40	123,12	45,36	32,39	0,00	1,36	0,48	2,34		5,04	0,68		0,17	6,46
(1) - Nel numero dei dipendenti non sono stati compresi i contrattisti															
(2) - Sono comprese le Regioni a statuto speciale															

TAB. G

GIORNI DI PERMESSO SINDACALE RETRIBUITO , PER COMPARTO DI CONTRATTAZIONE E PER SINDACATO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ANNO 1995

COMPARTI E SETTORI	Numero dipendenti	Tot. giorni permesso	CGIL	CISL	UIL	ASGB/USAS	CIDA	CISAL	CISNAL	CONFEDIR	CONFSAL	RDB-CUB	UNION QUADRI	USPPI	ALTRI
	(1)														
MINISTERO	290786	237186	68947	51040	39221	19	27	23080	31283	3463	27154	740	11	5	2206
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	66837	25658	3775	6047	3905	3286	92	467	1033	285	626	3684		41	2217
REGIONI-AUTONOMIE LOCALI (2)	676177	161131	52536	40889	26968	203	19	2013	1473	694	1237	2952	1	428	31918
COMUNI-IPAB-CONSORZI COM.	522707	120180	40183	28187	19999	194	5	896	839	104	725	1968		414	26678
PROVINCE	62065	19610	6153	5309	3665		8	446	432	86	420	521		11	2559
COMUNITA' MONTANE	7055	512	210	169	107	9			1			4			12
CAMERE DI COMMERCIO	7511	1733	436	575	203			35	17	3	28	5			431
REGIONI-ENTI REGIONALI (2)	69240	17317	5033	5737	2644			612	184	496	30	454		2	2125
I.A.C.P.	7599	1769	521	712	350		6	24		5	34		1	1	115
AZIENDE AUTONOME	44512	15089	4410	3713	2968			1375	1203	95	432	558		8	327
CASSA DD.PP.	575	192	18	45	20				12	31					66
EIMA	434	94		20					36						38
MONOPOLI DI STATO	11510	10836	3008	2458	2492			1311	1030	54	432	50			1
VIGILI DEL FUOCO	31993	3967	1384	1190	456			64	125	10		508		8	222
SANITA'	693040	102826	26424	27552	15748	315	276	999	2125	92		1211		225	27859
RICERCA	18297	1276	358	329	145		1	43		11	18				371
SCUOLA	1102105	2826	823	986	478	24	25	20	103		282	2		12	71
UNIVERSITA'	109964	5666	1992	1917	760			256	35		4	170			552
CORPO POLIZIA DI STATO	104867	51716													51716
CORPO POLIZIA PENITENZIARIA	37915	22621	4154	3221	3648										11598
CORPO FORESTALE DELLO STATO	7949	2870	192	679	925										1074
AAVVTAQ	3211	1398	244	168	243				31					5	707
A.S.I.	47	11	5	5	1										
C.O.N.J.	3110	556	166	68	56		1	115	110		39			1	
E.N.E.A.	4356	1821	441	340	478			191	12		143			99	117
ENTE EUR	117	15	13	1	1										
ENTI AUTONOMI LIRICI	5255	398	124	126	76			16				9			47
I.C.E.	1221	281	15	126	39			9			50	42			
R.A.I.	217	95	36	15	25										19
UNIONCAMERE	77														
TOTALE	3170060	633470	154655	137022	95685	3847	441	28584	37408	4640	29985	9568	12	824	130799
ANNI/UOMO EQUIVALENTI		2866,36	899,80	620,01	432,96	17,41	2,00	129,34	169,27	21,00	135,68	43,29	0,05	3,73	591,85
(1) - Nel numero dei dipendenti non sono stati compresi i contrattisti															
(2) - Sono comprese le Regioni a statuto speciale															

TAB. 1

GIORNI DI PERMESSO SINDACALE NON RETRIBUITO , PER COMPARTO DI CONTRATTAZIONE E PER SINDACATO									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ANNO 1995[illegible]

TAB. L		ANNO 1995	
DIPENDENTI IN ASPETTATIVA E PERMESSO PER FUNZIONE PUBBLICA PER ISTITUZIONE PRESSO CUI LA FUNZIONE PUBBLICA E' SVOLTA			
ISTITUZIONE PRESSO CUI LA FUNZIONE E' SVOLTA		DIPENDENTI IN ASPETTATIVA E PERMESSO	%
PARLAMENTO EUROPEO		21	0,11
PARLAMENTO NAZIONALE		217	1,17
CONSIGLI E GIUNTE REGIONALI		329	1,78
CONSIGLI E GIUNTE PROVINCIALI		912	4,92
CONSIGLI E GIUNTE COMUNALI		14787	79,83
COMUNITA' MONTANE		430	2,32
CONSORZI COM.LI E PROV.LI		193	1,04
ENTI REGIONALI		61	0,33
UU.SS.LL.		122	0,66
ALTRO		1451	7,83
IN COMPLESSO		18523	100,00

TAB. M		ANNO 1995	
GIORNI IN ASPETTATIVA E PERMESSO PER FUNZIONE PUBBLICA PER ISTITUZIONE PRESSO CUI LA FUNZIONE PUBBLICA E' SVOLTA			
ISTITUZIONE PRESSO CUI LA FUNZIONE E' SVOLTA		GIORNI DI ASPETTATIVA E PERMESSO	ANNI / UOMO EQUIVALENTI
PARLAMENTO EUROPEO		6415	17,58
PARLAMENTO NAZIONALE		75193	206,01
CONSIGLI E GIUNTE REGIONALI		74615	204,42
CONSIGLI E GIUNTE PROVINCIALI		55559	152,22
CONSIGLI E GIUNTE COMUNALI		422290	1.156,96
COMUNITA' MONTANE		11183	30,64
CONSORZI COM.LE E PROV.LI		6154	16,86
ENTI REGIONALI		4618	12,65
UU.SS.LL.		27286	74,76
ALTRO		45585	124,89
IN COMPLESSO		728898	1996,98

PAGINA BIANCA

I - INTRODUZIONE E CONSIDERAZIONI GENERALI

PAGINA BIANCA

I - INTRODUZIONE E CONSIDERAZIONI GENERALI

Si premette che le risultanze del presente Allegato, riguardante l'anno 1995, sono ancora riferite in parte, e precisamente sino al 1 agosto 1995, alla precedente normativa in materia di aspettative e permessi sindacali nel pubblico impiego, atteso che la "nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle Amministrazioni Pubbliche" è stata introdotta con il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, ed ha iniziato ad avere concreta operatività dal 2 agosto del 1995 a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1995 dei decreti del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 recanti la ripartizione e l'attribuzione del contingente complessivo dei distacchi sindacali e del monte ore complessivo dei permessi sindacali utilizzabili in tutte le Amministrazioni Pubbliche.

1) NUOVA DISCIPLINA DEI DISTACCHI, DELLE ASPETTATIVE E DEI PERMESSI SINDACALI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Anche se già riportato nell'Allegato relativo all'anno 1994, anche nel presente Allegato appare opportuno fornire almeno delle brevi e sintetiche annotazioni sulle norme di riferimento e sull'iter che ha condotto alla definizione del D.P.C.M. n. 770/1994 ed ai relativi due provvedimenti attuativi del 5 maggio 1995.

Ai sensi dell'articolo 54 del D.L.vo n. 29/1993 e dell'articolo 3, comma 31-34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in data 8 aprile 1994 è stato sottoscritto tra il Ministro per la funzione pubblica e le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale l'accordo sindacale per la definizione della nuova disciplina in materia di distacchi, aspettative e permessi sindacali.

A seguito della sottoscrizione dell'accordo dell'8 aprile 1994 sono state svolte le seguenti principali attività:

- * "intesa" della Conferenza permanente Stato-Regioni espressa in data 2 agosto 1994;

- * preventiva approvazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 agosto 1994 dello schema di DPCM di recepimento dell'accordo dell'8 aprile 1994;
- * parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nella Adunanza Generale del 6 ottobre 1994;
- * approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 ottobre 1994, del DPCM di recepimento dell'accordo dell'8 aprile 1994;
- * 27 ottobre 1994: data di emanazione del DPCM recettivo dell'accordo dell'8 aprile 1994;
- * 2 febbraio 1995: riunione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti e conseguente Deliberazione del I collegio, n. 41/95 del 2 febbraio 1995, depositata il 24 marzo 1995, dichiaratoria di "non luogo a deliberare" in merito al regolamento, divenuto pertanto efficace ed esecutivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718.
- * pubblicazione del D.P.C.M. n. 770/1994 sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995;
- * decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 di determinazione e ripartizione, ai sensi del D.P.C.M. n. 770/94, del contingente complessivo dei distacchi sindacali, autorizzabili in tutte le Amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria.
- * decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 di determinazione e ripartizione, ai sensi del D.P.C.M. n. 770/94, del monte ore complessivo dei permessi sindacali, utilizzabili in tutte le Amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria.

Questi due ultimi decreti del 5 maggio 1995 sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 1995, dopo la registrazione della Corte dei Conti operata a seguito di richiesta di chiarimenti e risposta dell'Amministrazione.

In merito alle fonti normative a base dell'accordo sindacale dell'8 aprile 1994, recepito nel DPCM n. 770/1994, si segnala brevemente quanto segue.

L'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, reca una nuova regolamentazione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle Amministrazioni pubbliche, diretta - secondo i criteri di cui alla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 - al "contenimento", alla "trasparenza" ed alla "razionalizzazione" della fruizione delle predette misure apprestate dall'Ordinamento per il sostegno dell'attività sindacale delle Confederazioni e delle Organizzazioni sindacali dotate del requisito della "maggiore rappresentatività sindacale". A tali fini, i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali devono essere determinati "in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri" "previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale".

Nella definizione di detti limiti il citato accordo deve tener conto, per ciascun comparto ed area di contrattazione collettiva, "della diversa dimensione ed articolazione organizzativa delle Amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato" e deve prevedere "il divieto di cumulare permessi sindacali giornalieri".

L'articolo 54 in questione, nel comma 5, precisa altresì che "contestualmente alla definizione della nuova normativa concernente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle Amministrazioni Pubbliche" e che con detto accordo devono essere "anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali". Lo stesso comma 5 precisa anche che fino alla emanazione del D.P.C.M. che recepisce l'accordo sopra citato, "restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle

Amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unità fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 i contingenti attualmente previsti".

A questa normativa è riferito anche il disposto dell'articolo 3 - commi 31, 32, 33 e 34 - della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "interventi correttivi di finanza pubblica", che introduce ulteriori disposizioni di rilevante modifica della vigente disciplina in materia di aspettative e di permessi sindacali nelle Amministrazioni pubbliche, assegnando al Presidente del Consiglio dei Ministri il termine di cento giorni dalla sua entrata in vigore per dare "attuazione a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".

In particolare, l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prescrive:

- nel comma 31, che la consistenza complessiva del contingente delle aspettative sindacali e dei permessi sindacali in atto alla data di entrata in vigore della legge è ridotta del 50% e che "è vietato il cumulo dei permessi sindacali giornalieri e/o orari";
- nel comma 32, che in tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300;
- nel comma 33, che l'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali retribuiti, previsti dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata all'amministrazione di appartenenza dell'autorizzato dalla struttura sindacale presso la quale è utilizzato il permesso;
- nel comma 34, che occorre procedere nel già indicato termine di cento giorni alla definizione dell'accordo di cui all'articolo 54 del D.L.vo n. 29/1993, di cui si è già detto.

In sede parlamentare, contestualmente all'approvazione della legge n. 537/1993, a seguito degli "Ordini del Giorno" n. 9/3340/29 della Camera dei Deputati e n. 9/1508-8.10 del Senato della Repubblica - accolti dal Governo rispettivamente nelle sedute del 18 e del 22 dicembre 1993 - il Governo si è impegnato "a dare attuazione alle disposizioni di cui al commi 31 e 32 dell'articolo 3" della citata legge n. 537/1993, "non appena realizzato l'accordo" (entro 100 giorni) di cui al comma 34 dello stesso articolo 3 ed

all'articolo 54 del D. L.vo n. 29/1993, "confermando fino a quel momento la applicazione delle vigenti disposizioni".

Nel rispetto del predetto termine di cento giorni, in data 8 aprile 1994, come più volte detto, è stato sottoscritto l'accordo per la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle Amministrazioni pubbliche, con il quale si è pervenuti all'applicazione, contestualmente, delle disposizioni dell'articolo 3, commi 31-34, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

Si è operato dando un'applicazione contestuale delle predette norme, in considerazione che i commi 31 e 32 dell'articolo 3 della legge n. 537/1993 costituiscono un canone interpretativo ed applicativo per la definizione dell'accordo sindacale, previsto dall' articolo 54 del decreto legislativo n. 29/1993 ed esplicitamente richiamato nel comma 34 dello stesso articolo 3 della legge n. 537/1993. Tale considerazione è esplicitamente riportata nelle premesse dell'accordo sottoscritto in data 8 aprile 1994.

Illustrate le norme legislative in base alle quali è stato sottoscritto l'accordo dell'8 aprile 1994 e le principali "tappe" dell'iter di recepimento del predetto accordo sindacale nel D.P.C.M. n. 770/1994, appare utile sottolineare quanto affermato in merito a tale decreto nel parere reso il 6 ottobre 1994 dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato.

Nel citato parere è detto testualmente che "le disposizioni recepite nello schema di D.P.C.M. in esame (n.d.r. il DPCM n. 770/1994) ricalcano pedissequamente i contenuti dell'accordo raggiunto l'8 aprile 1994 tra il Ministro della funzione pubblica e i rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative".

Il Consiglio di Stato, inoltre, si è così espresso: "il Consiglio non ritiene si debbano formulare osservazioni, non essendovi rilievi in sede di legittimità".

Con particolare riferimento, poi, alla riduzione nella misura del 50% della consistenza numerica delle aspettative e dei permessi sindacali, si sottolinea che l'operazione (proprio in conseguenza dei prescritti adempimenti procedurali, brevemente prima illustrati, ai fini del recepimento dell'accordo sindacale dell'8 aprile 1994 nel D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995 dopo la citata deliberazione della Corte dei Conti del 2 febbraio 1995 depositata il 24 marzo 1995 a seguito di richiesta di chiarimenti e risposta dell'Amministrazione) è quindi slittata rispetto ai tempi originariamente previsti, se si considera che nell'accordo e nel relativo D.P.C.M. di recepimento era stata prevista una progressiva riduzione, articolata in due fasi, che si sarebbe dovuta concludere il 15 dicembre 1994.

Di conseguenza, la prevista riduzione numerica, dato il tempo trascorso per adempiere alle procedure illustrate (intese, pareri, registrazione ecc.), non ha potuto che avere concreto effetto soltanto dopo i provvedimenti attuativi (condizionati dall'emanazione del DPCM n. 770/1994) del 5 maggio 1995, in precedenza riportati (muniti anche essi dei previsti requisiti di efficacia) di determinazione e ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali e del monte ore complessivo dei permessi sindacali (tali due ultimi provvedimenti, come già detto, a seguito della registrazione della Corte dei Conti in data 10 luglio 1995, sono stati pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 1995).

A seguito della nuova normativa in materia sono stati forniti chiarimenti operativi ed indicazioni alle Amministrazioni Pubbliche.

Con la direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995 (registrata dalla Corte dei Conti l'11 luglio 1995, pubblicata nella G.U. n. 167 del 19 luglio 1995) sono stati forniti a tutte le Pubbliche Amministrazioni i necessari chiarimenti e le necessarie indicazioni per la corretta ed uniforme applicazione della nuova disciplina in materia di distacchi, di aspettative e di permessi sindacali recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dai citati decreti attuativi del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995.

Con la direttiva-circolare n. 15/95 del 6 giugno 1995 (registrata dalla Corte dei Conti il 24 giugno 1995 e pubblicata nella G.U. n. 163 del 14 luglio 1995) - emanata congiuntamente dai Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro - sono state chiarite le problematiche connesse con il regime previdenziale delle aspettative non retribuite per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

Con la lettera-circolare n. 17/95 del 27 luglio 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1995) sono state fornite ulteriori indicazioni in merito alle aspettative sindacali non retribuite, per la fase di prima attuazione della nuova normativa ed a regime.

Ulteriori e finali istruzioni operative sono state fornite con la lettera-circolare n. 18/95 del 2 agosto 1995 (pubblicata nella G.U. n. 184 dell'8 agosto 1995).

Un particolare cenno merita, infine, l'articolo 2 del d.l. 10 maggio 1996, n. 254, convertito dalla legge 11 luglio 1996, n. 365 che ha apportato alcune modificazioni al citato articolo 54 del d.l.vo n. 29/1993.

In particolare, la nuova disposizione ha soppresso il comma 3 ed il secondo periodo del comma 5 del predetto articolo 54 del d.l.vo n. 29/1993, sostituendo il comma 2 dello stesso articolo nei seguenti termini: